

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3861

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RICCIATTI, FERRARA, QUARANTA, PIRAS, NICCHI, DURANTI, MELILLA, SANNICANDRO, FAVA, FRANCO BORDO, FOLINO, GIANCARLO GIORDANO, SCOTTO, KRONBICHLER, COSTANTINO, ZARATTI, PLACIDO, AIRAUDO, D'ATTORRE, DANIELE FARINA, FASSINA, FRATOIANNI, CARLO GALLI, GREGORI, MARCON, MARTELLI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PELLEGRINO, MANFREDI, RAGOSTA, VICO, ABRIGNANI, PALESE, CIVATI, MATARRELLI, PASTORINO, SQUERI, VEZZALI**

Concessione di un contributo per l'esercizio delle funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

*Presentata il 25 maggio 2016*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito « camere di commercio », sono « enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali » (articolo 1 della legge n. 580 del 1993).

Le camere di commercio si configurano, dunque, come enti:

- 1) pubblici, in quanto operano in forza di una *potestas publica*;
- 2) autonomi, in quanto dotati, ai sensi della legge n. 580 del 1993, di autonomia statutaria, regolamentare, finanziaria e amministrativa;
- 3) autarchici, poiché emanano atti amministrativi che hanno la stessa efficacia di quelli emessi dallo Stato;

4) locali, in quanto operano nell'ambito di una circoscrizione territoriale di competenza, di norma coincidente con la provincia;

5) non territoriali ma funzionali, in quanto la potestà dell'ente si estende non a tutti i soggetti di un determinato territorio, ma solo a una comunità ben individuata, che è riconosciuta come corpo intermedio, portatore di interessi particolari e specifici di valore sociale (come quella delle imprese);

6) non economici, poiché non hanno finalità di lucro.

Le camere di commercio svolgono funzioni:

1) amministrative, attribuite per legge o delegate dallo Stato o dalle regioni (tenuta di registri, elenchi, albi e ruoli, tra cui il registro delle imprese, che ha unificato e digitalizzato, con largo anticipo rispetto ai tempi, i registri delle camere di commercio e dei tribunali);

2) di regolazione del mercato (camere arbitrali, sportelli di conciliazione, promozione di contratti tipo per categorie omogenee di attività, vigilanza per la repressione delle azioni di concorrenza sleale eccetera);

3) di monitoraggio e di analisi dei dati sull'economia locale (elaborazione di dati raccolti attraverso le banche dati gestite dal sistema camerale);

4) promozionali, a sostegno dell'economia della provincia e del sistema delle imprese (concorsi contributivi, partecipazioni a società, consorzi, associazioni, attività svolte per mezzo di aziende speciali, supporto all'internazionalizzazione, sostegno a progetti di sviluppo locali eccetera).

A distanza di quasi sedici anni dalla riforma organica operata dalla legge n. 580 del 1993, il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99, ha riformato l'ordinamento camerale, rafforzandone l'autonomia e le funzioni, non solo amministrative, a riconoscimento dei

livelli di qualità e di efficienza raggiunti dalle camere di commercio in molti ambiti.

La riforma ha inteso anche rafforzare la rappresentatività del sistema economico territoriale e qualificare maggiormente la presenza dei rappresentanti delle categorie economiche all'interno degli organi camerale, con l'introduzione di un ulteriore parametro, il quarto, per la ripartizione del numero dei consiglieri. Per valutare il peso di ogni settore, al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto è stato aggiunto l'ammontare del diritto annuale versato.

Il Governo interviene ora con un'ulteriore riforma che non solo azzera il virtuoso percorso del sistema camerale, ma ne propone addirittura il sostanziale superamento: dimezzamento del diritto annuale (la principale entrata delle camere di commercio), drastica riduzione delle funzioni promozionali e anche amministrative, accorpamenti territoriali ed esuberi di personale fissati per legge. A nessun'altra pubblica amministrazione è stato riservato un simile trattamento. E certamente le camere di commercio non sono un ente « inutile », assolvendo, con il registro delle imprese, in modo efficiente importanti funzioni per la trasparenza del mercato.

Al contrario, esse rappresentano un esempio virtuoso di pubblica amministrazione, all'avanguardia nella gestione delle pratiche amministrative e vicine al sistema delle imprese, da portare semmai ad « esempio » ed eventualmente da « premiare ». Nonostante ciò, paradossalmente, il sistema camerale è costretto a cedere il passo.

In attesa della norma che dovrà fissare i limiti della nuova riforma, il dimezzamento delle entrate da diritto annuale (articolo 28 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014) ne ha già attuato i contenuti, riducendo al minimo la possibilità di assolvere qualsiasi funzione promozionale e mettendo, in alcuni casi, a rischio il funzionamento ordinario degli stessi enti.

Chiediamo, quindi, al Governo di riconoscere non solo i risultati virtuosi ottenuti dal sistema camerale con la gestione del

registro delle imprese, ma anche le numerose funzioni che negli anni sono state « delegate » alle camere di commercio senza un adeguato riconoscimento economico.

Pensiamo, in passato, alle attività degli uffici metrici e degli uffici provinciali industria, commercio ed artigianato (UPICA) del Ministero dello sviluppo economico, all'Ufficio marchi e brevetti e al Registro dei protesti e, in tempi più recenti, alla gestione della comunicazione unica di im-

presa e degli sportelli per le attività produttive (solo per citare alcuni casi).

Al trasferimento di funzioni o all'assegnazione di nuove competenze non ha mai fatto seguito un adeguato trasferimento di risorse, grazie proprio all'autonomia finanziaria delle camere di commercio.

Ora che il Governo dimezza le entrate da diritto annuale, chiediamo che lo Stato si faccia carico delle funzioni trasferite e delle competenze assegnate negli anni, con un adeguato trasferimento statale.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. Per lo svolgimento di funzioni delegate e per il finanziamento ordinario delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è previsto un contributo annuale per il 2016 e il 2017 pari a 80 milioni di euro; a partire dal 2018, l'ammontare del contributo è determinato dalla legge di stabilità.

2. Alla copertura dei contributi per il 2016 e il 2017, pari a 80 milioni di euro annui, di cui al comma 1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

